

I singoli contratti: vendita

LA PRECLUSIONE DELL'“ACTIO REDHIBITORIA”

Cass. sez. I, 4 aprile 1998, n. 3500 - Pres. Lipari N- Rel. Bibolini GC - P.M. Di Zenzo C (Conf.) - Cestistica Pietro Viola Reggio Calabria c. Pallacanestro Virtus Roma S.r.l.

Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - In genere (nozione, distinzioni) - Uso e trasformazione della “res empta” - Preclusione della risoluzione del contratto - Condizioni - Fattispecie relativa all'acquisto da parte di una società sportiva di giocatore risultato non in perfette condizioni fisiche.

L'azione redibitoria deve ritenersi preclusa a norma dell'art. 1492 Codice civile quando il compratore, utilizzando la “res empta”, e così determinandone la trasformazione, modificazione o consumazione, abbia in tal modo espresso la volontà di accettare il bene pur nella consapevolezza dei vizi da cui è affetto e di rinunciare alla maggior tutela derivante dall'esercizio dell'azione di risoluzione. (Nella specie, in relazione all'acquisto da parte di una società sportiva di un giocatore risultato non in perfette condizioni fisiche per i postumi di un intervento chirurgico al menisco, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto preclusa l'azione redibitoria alla società per avere essa utilizzato il giocatore in due stagioni di campionato, spendendo così parte delle sue energie sportive, e aver continuato a fruire delle prestazioni del suddetto giocatore anche dopo l'accertamento dei postumi dell'intervento chirurgico, tenendo in tal modo un comportamento incompatibile con la volontà di provocare l'immediato scioglimento del vincolo).

Svolgimento del processo

La s.r.l. Pallacanestro Virtus S. Roma, instaurò il procedimento arbitrale nei confronti della Cestistica Pietro Viola Reggio Calabria e ne chiese la condanna al pagamento della rata scaduta, e di quelle che sarebbero andate a scadere nelle more del giudizio, dovute dalla convenuta in corrispettivo della cessione dei diritti di utilizzazione sportiva del giocatore Tiziano Lorenzon.

La Cestistica P. Viola contrastò questa richiesta deducendo che dopo la conclusione del contratto erano state accertate le non perfette condizioni fisiche del giocatore in relazione ai postumi di un intervento chirurgico al menisco, suscettibili di compromettere quelle garanzie di durata temporale, in termini di carriera residua, costituenti la

giustificazione, a fronte delle assicurazioni fornite dalla società cedente, dell'erogazione dell'elavato corrispettivo di L. 3.850.000.000.

Sulla base di queste premesse, la convenuta, adducendo di essere stata indotta in errore sull'oggetto essenziale dell'accordo che diversamente non sarebbe stato mai sottoscritto a quelle condizioni, chiese, in via principale, l'annullamento del contratto per dolo determinante e, in subordine, la risoluzione di esso, in ogni caso con condanna della Virtus Roma al risarcimento del danno ed alla restituzione dell'acconto percepito.

Il collegio arbitrale respinse le domande di annullamento e risoluzione proposte dalla Cestistica P. Viola e determinò in L. 800.000.000 il danno subito dalla società acquirente per le menomazioni fisiche del giocatore, condannandola al pagare la differenza di L. 2.300.000.000 con gli interessi legali dalla scadenza di ogni singola rata.

A tal fine gli arbitri rilevarono che la domanda di annullamento per dolo era riconducibile alla violazione del dovere di informazione sicché si era in presenza di un dolo omissivo influente, non sulla decisione della Cestistica P. Viola di assicurarsi le prestazioni del giocatore, ma sulla valutazione della congruità del corrispettivo, se raggiri erano stati posti in essere dai rappresentanti della Virtus Roma, questi non erano stati tali da determinare l'altrui consenso.

Era, parimenti, non accoglibile la domanda di risoluzione, attesa l'impossibilità del ripristino della situazione “quo ante” rispetto alla conclusione del contratto, perché la residua carriera dell'atleta si andava avvicinando al suo termine naturale con progressiva diminuzione di ogni connesso valore economico e, per di più, la Cestistica P. Viola aveva fruito per ben due anni delle prestazioni sportive del Lorenzon traendone una utilità che non poteva essere oggetto di restituzione specifica.

Il collegio arbitrale accolse, invece, la domanda di risarcimento del danno valutandola in via autonoma nell'anzidetta misura di L. 800.000.000 per la ridotta fruibilità del giocatore sul mercato. Avverso il lodo proposero impugnativa entrambe le parti.

La Cestistica Virtus dedusse:

a) la violazione delle regole di diritto nella formazione del lodo, con riguardo alla domanda principale di annullamento per dolo qualificato in forma “incidente”, anziché “determinante”, sulla base di elementi che non potevano essere posti a base della decisione, quali l'interrogatorio libero reso dal dott. Viola;

b) la violazione dell'art. 1492 Codice civile, con riferimento alla domanda subordinata di risoluzione del contratto, posto che il ritrasferimento

G

PARTE SECONDA

GIURISPRUDENZA

381

I CONTRATTI
n. 4/1999

del giocatore era sempre possibile con il nullatsta federale, ed il vizio afferente il lodo anche in ragione dell'accoglimento della domanda di risarcimento non introdotta in via principale, ma soltanto in via accessoria, subordinatamente all'accoglimento di quella di annullamento o di risoluzione.

La Virtus Roma pose a base della domanda di annullamento:

a) la nullità del lodo per ultrapetizione sul rilievo che mai la Cestistica Viola aveva svolto azione autonoma di danni o "quanti minoris";

b) la nullità per violazione delle norme in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

La corte d'appello di Milano, pronunciando su entrambe le impugnazioni, ha così deciso sulle questioni che formano oggetto del giudizio in questa sede.

Il motivo di nullità del lodo per "error in procedendo" ai sensi dell'art. 829, n. 4 Codice di procedura civile, comune alle parti, era fondato, avendo gli arbitri pronunciato su di una questione che esulava dai limiti del compromesso. Ed invece, dall'inequivoco tenore delle domande proposte dalla Cestistica P. Viola, risultava che quest'ultima aveva chiesto, in via principale l'annullamento del contratto, ed in via subordinata, la risoluzione con la restituzione, in entrambi i casi, di quanto già pagato a titolo di acconto, ed il risarcimento dei danni conseguenti. Era, perciò, evidente che la domanda di risarcimento non costituiva una domanda autonoma, svincolata da quelle di annullamento o di risoluzione, ma rappresentava il naturale compendio di esse, sicché il loro rigetto impediva agli arbitri di travalicare la materia del contendere e di pronunciare sulla prima, surrettiziamente trasformata in un'azione "estimatoria" mai proposta.

Era, invece, inammissibile la domanda di nullità formulata dalla Cestistica P. Viola sulla base della dedotta inosservanza delle regole di diritto nella delibazione della richiesta di annullamento del contratto per dolo, poiché la censura era stata dedotta sotto il profilo che gli arbitri erano pervenuti alla decisione utilizzando "argomenti di prova" e non "prove", quali le risultanze dell'interrogatorio libero del dott. Viola in uno alla scorretta dal loro contesto di argomenti difensivi. Tale censura, infatti, si risolveva in una generica doglianza circa supposti errori di apprezzamento delle risultanze processuali il cui valore più o meno probante è rimesso al libero apprezzamento del giudice, purché adeguatamente motivato.

Conclusione analoga si imponeva, secondo il giudice del merito, con riguardo al motivo di annullamento del lodo per asserita violazione dell'art. 1492 Codice civile, con riferimento alla domanda subordinata di risoluzione contrattuale per vizi della "compravendita" poiché, pur rimanendo nell'ambito della qualificazione negoziale attribuita dagli arbitri, la censura, formulata sotto il profilo di un "error in iudicando" per inesatta applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale era da ritenere infondata. Gli arbitri, infatti, avevano rinvenuto nella supposta impossibilità di ripristino della situazione "quo ante" un ostacolo

alla pretesa risoluzione ai sensi dell'art. 1492, terzo comma Codice civile, e tale conclusione era immune dalle critiche dedotte dall'appellante, stante la sua conformità al disposto della norma indicata.

Si imponeva, pertanto, l'annullamento parziale del lodo con riguardo alla statuizione in tema di danno, determinazione del prezzo residuo e corrispondente misura della condanna e la conseguente condanna della Cestistica P. Viola alla esecuzione del contratto, con il pagamento alla Virtus Roma del saldo prezzo di L. 3.100.000.000, oltre interessi e spese.

Ricorre per cassazione la Cestistica Pietro Viola Reggio Calabria sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la s.r.l. Pallacanestro Virtus Roma. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

La ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 829 Codice di procedura civile, nonché degli artt. 1439, 1440, e 2729 Codice civile in relazione all'art. 360, n. 3 Codice di procedura civile ed il vizio di motivazione.

Con il proposto mezzo di ricorso viene censurata, in primo luogo, la pronuncia di inammissibilità del primo motivo di impugnazione sollevato in appello, sotto il profilo che nell'impugnazione del lodo deve essere consentito il riesame del merito finalizzato alla verifica della corretta applicazione delle norme di diritto che si assumono violate. La violazione di legge permette, in sostanza, una rinnovata valutazione dei fatti quando ciò sia richiesto dalla esigenza di verificare che nella decisione degli arbitri non siano state violate norme di diritto. Questo è quanto si verifica in caso di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, con conseguente errata valutazione dell'effettiva volontà delle parti nella fase di stipulazione del negozio controverso.

Nella specie la doglianza dell'appellante aveva ad oggetto l'esatta individuazione della volontà delle parti ed il nucleo della censura in appello consisteva proprio nella contestazione del lodo nella parte in, qualificando come incidente il dolo della controparte a norma dell'art. 1440 Codice civile, aveva erroneamente interpretato le motivazioni ed il senso complessivo dell'atto di volontà della Cestistica Pietro Viola all'atto dell'acquisto, travisando, oltre i fatti, la effettiva volontà delle parti e violando la disciplina recata dalla norma innanzi indicata nel ritenere il dolo incidente.

Nell'ambito dello stesso mezzo, la ricorrente si duole che la corte del merito abbia ritenuto inammissibile l'appello anche sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione, ritenendo che ai fini dell'annullabilità del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 5 Codice di procedura civile rileva soltanto la sussistenza e la sufficienza della motivazione, non anche la congruità e la sua eventuale nullità. Per l'esatta comprensione della censura è necessario tenere conto, come esposto in premessa, che la ricorrente, con il primo motivo di impugnazio-

G

PARTE SECONDA

GIURISPRUDENZA

382

I CONTRATTI
n. 4/1999

ne del lodo dedusse la violazione delle regole di diritto nella formazione di questo, con riferimento alla domanda principale di annullamento per dolo che il collegio arbitrale aveva qualificato come "incidente", anziché "determinante", sulla base di elementi che non avrebbero potuto essere posti a base della decisione, quali le risultanze del libero interrogatorio di chi, come il dott. Viola, all'epoca dei fatti neppure rappresentava la società, ed il comportamento processuale desunto dal tenore travisato delle proprie difese.

La corte di appello, valutando la censura così formulata come una generica doglianza concernente supposti errori di apprezzamento delle emergenze del processo, l'ha disattesa, sul rilievo che gli arbitri avevano dato ampiamente conto delle ragioni per le quali erano addivenuti alla esclusione del determinante il consenso, indicando gli elementi univocamente rilevanti in tal senso.

Con il motivo di ricorso che si sta esaminando, la ricorrente sottopone a critica questa conclusione sotto il profilo della violazione dell'art. 1440 Codice civile e delle norme di ermeneutica contrattuale, ma la censura è articolata in modo del tutto generico e fuorviante poiché la violazione della norma codicistica è formulata con esclusivo riguardo alla non corretta applicazione della disciplina sulla interpretazione dei contratti, senza alcuna indicazione relativamente ai criteri legali di interpretazione che risulterebbero malamente applicati.

E conclusione analoga si impone con riguardo all'ulteriore profilo nel quale si articola il motivo di ricorso con il quale la Cestistica Viola censura la pronuncia della corte del merito nella parte in cui è stato escluso che potesse assumere rilievo, ai fini dell'annullabilità del lodo, la congruità della motivazione e la sua eventuale contraddittorietà.

La deduzione così svolta assume come punto di partenza alcuni passi della decisione impugnata, estrapolandoli dal contesto generale delle argomentazioni sviluppate dal giudice del merito il quale, in realtà, ha escluso la conclamata violazione della norma sostanziale di cui si è detto sulla considerazione che essa si traduceva nella postulazione di un vizio nell'interpretazione degli elementi di prova ed in un vizio di motivazione. Ma questa impostazione è del tutto immune dalla critica della ricorrente la quale deduce in tal modo un vizio inerente alla motivazione della decisione impugnata, vizio che in realtà non sussiste poiché la denuncia di esso, secondo il costante orientamento di questa corte, ha un obiettivo limitato, che si coordina con il giudizio di legittimità proprio della Corte di Cassazione, e tende soltanto al controllo di legalità sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice del merito nel motivare la sua decisione affinché si accerti se questa sia coerente nell'esposizione delle ragioni e delle fonti di convincimento, tanto da rendere possibile la verifica del processo logico seguito. Ma, poiché il sindacato consentito dall'art. 360, n. 5 Codice di procedura civile riguarda esclusivamente la legittimità, e non può essere diretto ad un riesame delle risultanze probatorie in quanto il

potere discrezionale del giudice del merito trova, al riguardo, unicamente il limite dell'obbligo di indicare le fonti del proprio convincimento, ne consegue che si è del tutto al di fuori del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione quando, come nella specie, la proposta doglianza, pur formalmente rivolta a prospettare un difetto nel ragionamento del giudice, si traduce in una generica critica del provvedimento, in quanto non conforme alle aspettative del ricorrente.

Con il secondo motivo la Cestistica P. Viola denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1492 Codice civile, nonché degli artt. 1 e 17 del regolamento esecutivo della FIP, ritualmente approvato dal CONI in virtù dei poteri normativi regolamentari conferiti con la legge n. 426/1942, ed il vizio di motivazione, deducendo:

a) che la preclusione contenuta nell'art. 1492 Codice civile ha riferimento alla impossibilità di restituzione verificatasi prima della proposizione dell'azione redibitoria mentre nella specie gli elementi evidenziati dalla corte di appello sull'impossibilità di restituire il giocatore con le medesime capacità sportive esistenti alla stipulazione del contratto attestano a fatto verificatosi in corso di causa;

b) che l'avvenuta utilizzazione del bene nella consapevolezza della sussistenza dei vizi, assume rilievo al fine soltanto quando costituisca comportamento atto ad evidenziare che l'acquirente abbia inteso accettare il bene rinunciando alla maggiore tutela risolutoria.

Conseguentemente al rilievo della corte di appello secondo cui il giocatore sarebbe stato nel campionato 1990/1991 in trentadue gare, la ricorrente rileva che il vizio lamentato non incideva sulla idoneità del medesimo a svolgere la sua attività, ma soltanto sulla durata della sua capacità attiva e dei tempi di carriera, riducendone sensibilmente il valore di mercato.

Quanto alla circostanza, valorizzata dalla corte milanese, secondo cui la Viola avrebbe fatto valere i postumi dell'intervento chirurgico soltanto nell'aprile - maggio 1992 e in modo strumentale in relazione alla richiesta di pagamento del prezzo, la ricorrente rileva che così argomentando non si è tenuto conto della lettera del 2 agosto 1991 con la quale, subito dopo i postumi dell'operazione, essa istante aveva comunicato alla controparte che l'accordo era da considerare invalido ed inoperante la cessione, ed a tal fine viene richiamata tutta la corrispondenza intercorsa fra le parti in causa. Infine, si assume che la corte non ha tenuto conto del fatto che la cessionaria, ai sensi della normativa federale, non poteva restituire nell'immediato il giocatore, ed a proprio iniziativa, in quanto ciò avrebbe potuto avvenire soltanto alla fine del campionato e con l'adesione della controparte.

Neppure questo motivo di ricorso merita accoglimento.

Ed invero, rimanendo nell'alveo della qualificazione giuridica alla quale si sono riferiti gli arbitri sulla base delle prospettazioni delle parti, va rilevato che nell'ipotesi che la cosa presenti vizi, secondo quanto dispone l'art. 1492 Codice civile,

sono attribuiti al venditore due rimedi, l'azione di risoluzione e quella di riduzione del prezzo; ma la prima resta esclusa tutte le volte in cui la restituzione sia divenuta impossibile essendo la cosa "perita per caso fortuito o per colpa del compratore o se questi l'ha alienata o trasformata". Ed è pacifico che tale situazione si verifica allorché la restituzione non sia più possibile, non soltanto per effetto dell'alienazione o trasformazione della cosa, ma anche a causa dell'espropriazione, dello smarrimento, della consumazione o della sua messa "extra commercium". Si ritiene, altresì, che analoga situazione si verifica nel caso del perimetro del deterioramento della cosa, o della modificazione della sua consistenza da parte dell'acquirente (in tal senso, Cass. 28 aprile 1992, n. 5034).

Nella specie la corte del merito ha rilevato che, secondo quanto accertato dagli arbitri, l'atleta aveva speso necessariamente parte delle sue energie sportive in favore della Cestistica Viola che l'aveva utilizzato per due stagioni in campionato ed ha argomentato da questo dato, nonché dalla ulteriore emergenza processuale consistente nella fruizione delle prestazioni del giocatore an-

che nel periodo immediatamente successivo all'accertamento dei postumi dell'intervento chirurgico al ginocchio dei quali era portatore per concludere che in tal modo la ricorrente aveva tenuto un comportamento incompatibile con la volontà e la finalità di provocare l'immediato scioglimento del vincolo.

Si tratta, come è evidente, di una conclusione, per un verso, ancorata a puntuali elementi oggettivi di riscontro, per altro verso, fondata su criteri giuridici corretti atteso che nel quadro dei fattori preclusivi dell'azione di risoluzione di cui si discute può farsi rientrare anche il comportamento del compratore il quale, accettando il bene pur nella consapevolezza del vizio, esprime in tal modo la volontà di rinunciare alla maggior tutela derivante dall'esercizio dell'azione di risoluzione.

Si impone, quindi, per quanto si è esposto, il rigetto del ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.

IL COMMENTO

di Marco Mullace

La società sportiva Alfa, successivamente alla cessione dei diritti di utilizzazione sportiva del giocatore Tizio alla società sportiva Beta, instaura un procedimento arbitrale nei confronti di quest'ultima chiedendone la condanna al pagamento della rata scaduta.

La società Beta contrasta la richiesta sulla base delle non perfette condizioni fisiche di Tizio riscontrate successivamente alla conclusione del contratto e suscettibili di compromettere la carriera residua del giocatore.

La società Beta, convenuta, chiede, in via principale, l'annullamento del contratto per dolo determinante adducendo di essere stata indotta in errore sull'oggetto essenziale dell'accordo. In subordine, chiede la risoluzione del contratto e la condanna della società Alfa al risarcimento del danno e alla restituzione dell'acconto percepito.

Il collegio arbitrale respinge le domande di annullamento e di risoluzione proposta dalla società Beta, quantifica il danno subito dalla stessa per le non perfette condizioni fisiche di Tizio e la condanna a pagare la

rata scaduta, detratto il risarcimento del danno, e gli interessi legali. A tal fine il collegio arbitrale rileva che la domanda di annullamento per dolo, riconducibile alla violazione del dovere di informazione, è tale da non poter essere qualificato come dolo determinante dell'altrui consenso; il collegio rileva invece che se raggiri sono stati posti in essere dalla società Alfa si configura un caso di dolo omissivo capace di influire esclusivamente sulla valutazione della congruità del corrispettivo qualificabile come dolo "incidente" anziché come dolo "determinante".

Similmente non viene accolta la domanda di risoluzione per due motivi: 1) l'impossibilità di ripristinare la situazione precedente alla conclusione del contratto tenendo presente che la carriera del giocatore è prossima alla sua conclusione con conseguente sua perdita di valore economico; 2) la società Beta si è avvalsa delle prestazioni dell'atleta per un periodo di due anni ricavandone un'utilità che non può essere oggetto di restituzione specifica.

Il collegio arbitrale accoglie la

domanda di risarcimento del danno sofferto dalla società Beta tenendo in considerazione le menomazioni fisiche del giocatore.

Avverso il lodo entrambe le società propongono impugnativa: la società Beta deduce a) la diversa configurazione della richiesta rispetto alla domanda di annullamento proposta in via principale sulla base di elementi che non potevano essere posti a fondamento della decisione; b) la violazione dell'art. 1492 Codice civile, con riferimento alla domanda subordinata di risoluzione sulla base del fatto che il ritrasferimento dell'atleta era sempre possibile; la società Alfa deduce a) la nullità del lodo per ultrapetizione sul rilievo che la società Beta non aveva proposto una autonoma azione di danni o *quanti minoris*; b) la nullità per violazione delle norme inerenti la responsabilità contrattuale od extracontrattuale.

La Corte di Appello pronunciandosi su entrambe le impugnazioni rileva che il motivo di nullità del lodo per *error in procedendo* ai sensi dell'articolo 829, n. 4 Codice di procedura

civile, comune alle parti, è fondato, avendo gli arbitri pronunciato su di una questione che esula dai limiti del compromesso. Infatti, la società Beta aveva chiesto, in via principale l'annullamento del contratto, ed in via subordinata, la risoluzione con la restituzione, in entrambi i casi di quanto pagato a titolo di acconto, ed il risarcimento dei danni conseguenti. La domanda di risarcimento non costituisce una domanda autonoma rispetto a quelle di annullamento o di risoluzione, ma costituisce il loro naturale compendio, quindi il loro rigetto impedisce agli arbitri di travalicare la materia del contendere e di pronunciare sulla domanda di annullamento, surrrettizamente trasformata in un'azione "estimatoria" mai proposta.

La domanda di nullità formulata dalla società Beta sulla base della dedotta inosservanza delle regole di diritto nella deliberazione della richiesta di annullamento del contratto per dolo è considerata inammissibile.

La Corte di Appello perviene ad una conclusione analoga con riguardo al motivo di annullamento del lodo per asserita violazione dell'art. 1492 Codice civile, con riferimento alla domanda subordinata di risoluzione contrattuale per vizi della compravendita. La Corte ritiene che gli arbitri hanno rinvenuto nella impossibilità di ripristino della situazione *quo ante* un limite alla pretesa risoluzione *ex art.* 1492, terzo comma Codice civile.

Pertanto, la Corte di Appello annulla parzialmente il lodo con riferimento alla statuizione in tema di danno, determinazione del prezzo residuo e corrispondente misura della condanna e la conseguente condanna della società Beta alla esecuzione del contratto, con il pagamento alla società Alfa del saldo del prezzo oltre interessi e spese.

La società Beta ricorre per Cassazione sulla base di due motivi. La ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 829 Codice di procedura civile, nonché degli articoli 1439, 1440, 2729 Codice civile in relazione all'art. 360, n. 3 Codice di procedura civile ed il vizio di

motivazione. Con il secondo motivo la società Beta denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1492 Codice civile. La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza in commento ha deciso che:

1) sotto il profilo della violazione dell'art. 1440 Codice civile e delle norme di ermeneutica contrattuale, la censura è articolata in modo del tutto generico e fuorviante. Conclusione analoga si impone con riguardo al profilo nel quale si articola il motivo di ricorso con il quale si censura la pronuncia della Corte di merito nella parte in cui è stato escluso che potesse assumere rilievo, ai fini dell'annullabilità del lodo, la congruità della motivazione e la sua eventuale contraddittorietà.

2) inerentemente al secondo motivo di ricorso: "neppure questo motivo di ricorso merita accoglimento. Qualora la cosa venduta presenti dei vizi, secondo l'art. 1492 Codice civile, sono attribuiti al venditore due rimedi, l'azione di risoluzione e quella di riduzione del prezzo; ma la prima resta esclusa tutte le volte in cui la restituzione sia divenuta impossibile essendo la cosa perita per caso fortuito o per colpa del compratore o se questi l'ha alienata o trasformata. Tra i fattori preclusivi dell'azione di risoluzione del contratto può farsi rientrare anche il comportamento del compratore il quale, accettando il bene, pur nella consapevolezza del vizio, esprime in tal modo la volontà di rinunciare alla maggior tutela derivante dall'azione di risoluzione... Si impone, quindi, per quanto si è esposto, il rigetto del ricorso."

Armonizzazione di due indirizzi contrapposti?

In ordine al secondo motivo di ricorso la Suprema Corte, con la decisione *de qua*, sembrerebbe riconfermare il principio posto alla base di un consolidato indirizzo (1) giurisprudenziale secondo cui l'azione redibitoria è preclusa all'acquirente nella misura in cui si possa inferire dalla sua condotta un'accettazione della cosa venduta pur in presenza di vizi evidenti e riscon-

trati ed una volontà di rinuncia ad una maggior tutela derivante dall'azione di risoluzione.

Questa prima impressione si rivela non esatta. Da una attenta lettura della sentenza viene in evidenza il passaggio in cui la Suprema Corte utilizza l'espressione "tra i fattori preclusivi dell'azione di risoluzione", espressione che inducendo ad un attento esame dei motivi della decisione conduce ad una conclusione diversa da quella prospettata ad una prima lettura.

La comparazione giurisprudenziale mette in luce come questa ultima sentenza della Corte di Cassazione sia il prodotto della elaborazione e della sintesi di due criteri (2) che nel passato

Note:

(1) Cass. 8 giugno 1994, n. 5552, in *Giust. civ. Mass.* 1994, fasc. 6; Cass. 1 febbraio 1993, n. 1212 in *Giust. civ. Mass.* 1993, 186; *Foro it.* 1993, I, 2547; *Giur. it.* 993, I, 1, 1666. Cass. 11 maggio 1984, n. 2891, in *Giust. civ. Mass.* 1984, fasc. 5; *Arch. civ.* 1985, 1442, con nota di M. Bronzini. Cass. 29 luglio 1983, n. 5221, in *Giust. civ. Mass.* 1983, fasc. 8. Cass. 11 gennaio 1982, n. 111 in *Giust. civ. Mass.* 1982, fasc. 1. Cass. 16 ottobre 1979, n. 5407 in *Giust. civ. Mass.* 1979, fasc. 10. Cass. 11 aprile 1978, n. 1712, in *Giust. civ. Mass.* 1978, fasc. 1. Cass. 6 giugno 1977, n. 2322, in *Foro it.* 1977, I, 2196, con nota di A. Lener. Cass. 11 gennaio 1974, n. 99, in *Giust. civ. Mass.* 1974, 52. Cass. 10 aprile 1973, n. 1034, in *Giust. civ. Mass.* 1973, 550. Cass. 24 giugno 1968, n. 2130, in *Giust. civ. Mass.* 1968, 1094. Cass. 23 novembre 1966, n. 2793, in *Giust. civ. Mass.* 1966, 1590. Cass. 6 luglio 1966, n. 1780, in *Foro it.* 1966, I, 1507. Cass. 25 maggio 1965, n. 1006, in *Foro it.* 1965, I, 2073.

(2) "Per quanto concerne l'individuazione della *ratio* della preclusione sancita dalla citata norma (1492 terzo comma Codice civile), la giurisprudenza è stata sempre oscillante: talvolta ne ha ravvisato il fondamento in una impossibilità oggettiva di restituzione della cosa venduta, mentre in altri casi ha fatto riferimento ad una volontà soggettiva di rinuncia. Il contrasto... in passato aveva conosciuto momenti di estrema esasperazione." nota in *Foro it.* 1993, I, 2548. A. di Majo Giaquinto "Il principio, tuttavia, non può dirsi del tutto pacifico perché esiste qualche decisione la quale afferma esattamente l'inverso... La questione non è nuova certamente, tanto in dottrina come in giurisprudenza; si dà il caso di taluni precedenti persino nel diritto romano." in *Alienazione della cosa acquistata e azione di risoluzione per vizi*, in *Foro pad.*, 1966, I, 757.

formarono argomento di accesa discussione sia in giurisprudenza che in dottrina.

L'analisi dei motivi adottati a sostegno della decisione evidenzia invero come il Supremo Collegio, con la sentenza in nota, intraprenda una nuova tendenza in ordine ai criteri di giudizio utilizzati.

A confermare questo nuovo indirizzo la Suprema Corte, riferendosi ai criteri utilizzati ai fini della decisione, dichiara che la conclusione alla quale perviene è "ancorata a puntuali elementi oggettivi di riscontro, per altro verso, fondata su criteri giuridici corretti atteso che nel quadro dei fattori preclusivi dell'azione di risoluzione di cui si discute può farsi rientrare anche il comportamento del compratore il quale, accettando il bene pur nella consapevolezza del vizio, esprime in tal modo la volontà di rinunciare alla maggior tutela derivante dall'esercizio dell'azione di risoluzione".

I differenti orientamenti utilizzati dal Supremo Collegio sono chiaramente individuati nei passaggi della motivazione in cui viene palesata la differente natura oggettiva e soggettiva dei due metodi di valutazione. Viene stabilito che "l'avvenuta utilizzazione del bene nella consapevolezza della sussistenza dei vizi, assume rilievo al fine soltanto quando costituisca comportamento atto ad evidenziare che l'acquirente abbia inteso accettare il bene rinunciando alla maggiore tutela risolutiva", (la Corte fa qui riferimento al criterio di giudizio soggettivo) e che l'azione di risoluzione, utilizzando il criterio oggettivo, "resta esclusa tutte le volte in cui la restituzione sia divenuta impossibile... se il compratore l'ha alienata o trasformata... tale situazione si verifica allorché la restituzione non sia più possibile, non soltanto per effetto dell'alienazione o trasformazione della cosa, ma anche a causa della espropriazione, dello smarrimento, della consumazione o della sua messa extra commercium... analoga situazione si verifica nel caso di perimento, del deterioramento della cosa, o della modificazione della sua consistenza da parte dell'acquirente".

Queste considerazioni portano a concludere che l'intendimento del Supremo Collegio sia nel senso che i due criteri di giudizio, oggettivo e soggettivo, si completino l'uno con l'altro o che comunque possano convivere.

Questa evoluzione di pensiero in tema di compravendita si discosta dalle più recenti decisioni (3) che, dovendo valutare l'impossibilità di restituire la cosa ai fini della preclusione dell'azione di risoluzione, negano la validità di un apprezzamento effettuato alla stregua di un metro oggettivo favorendo invece, in maniera *esclusiva*, l'utilizzo di un criterio improntato sull'esistenza di una volontà soggettiva di rinuncia. Dunque, la presente sentenza modifica il precedente (4) indirizzo giurisprudenziale che aveva superato la contrapposizione fra il criterio ancorato ad elementi oggettivi ed il criterio di tipo soggettivo. Orientamento che chiariva l'esatta valenza ed operatività che i due criteri potevano assumere ai fini di una possibile preclusione dell'azione redibitoria stabilendo che "la possibilità di chiedere la risoluzione nei casi di alienazione e trasformazione della cosa, deve essere ricondotta non alla obiettiva impossibilità di ripristino della situazione nella quale le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto" (5), ma alla volontà dell'acquirente di accettare la *res vendita* nonostante la presenza dei vizi. Quella decisione aveva l'indubbio pregio di operare un chiarimento tra due orientamenti che nel tempo avevano alternativamente caratterizzato la giurisprudenza (6). Infatti, la Corte di Cassazione, oscillando tra i due indirizzi, aveva ravvisato la ragione della preclusione dell'azione redibitoria, talvolta in una impossibilità oggettiva di restituzione della cosa venduta, talvolta in una volontà soggettiva di rinuncia, supposta o da dimostrare a seconda delle opinioni.

Nell'ambito della problematica inerente l'operatività della preclusione dell'azione redibitoria è di fondamentale importanza mettere in luce che l'accettazione del bene, che si inferisce dalla condotta del compratore, deri-

va non esclusivamente dalle ipotesi normativamente previste, alienazione e trasformazione della cosa acquistata. Il principio previsto dall'art 1492 terzo comma Codice civile espressamente stabilito per i casi di alienazione e di trasformazione della cosa acquistata viene applicato secondo giurisprudenza (7) costante della Suprema Corte ai casi di utilizzo del bene; la Supre-

Note:

(3) Cass. 8 giugno 1994, n. 5552, in *Giust. civ. Mass.* 1994, fasc. 6. Cass. 1 febbraio 1993, n. 1212, "In tema di vizi della cosa oggetto di compravendita, la regola dettata dal comma 3, dell'art. 1492 Codice civile, che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione nei casi di alienazione e trasformazione della cosa, deve essere ricondotta non alla obiettiva impossibilità di ripristino della situazione nella quale le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto, ma alla volontà dell'acquirente di accettare la *res vendita* nonostante la presenza dei vizi, di tale volontà, infatti, costituisce una non equivoca dimostrazione quello specifico comportamento, che è incompatibile con l'intenzione di provocare lo scioglimento del vincolo, e deve essere conseguentemente estesa ad ogni forma di utilizzazione che, non essendo unicamente dovuta allo scopo di accertare ed eliminare il vizio o di ridurre il danno mediante l'uso della cosa secondo la sua naturale destinazione, possa considerarsi inequivocamente indicativa (secondo l'apprezzamento del giudice di merito non censurabile in cassazione, se logicamente e congruamente motivato) della predetta volontà del compratore (nella specie, l'acquirente non solo aveva continuato ad usare la macchina compravenduta dopo gli inutili tentativi di riparazione ma aveva anche concesso su di essa, dopo i predetti tentativi, un privilegio speciale per garanzia di un mutuo contratto con un istituto di credito.", in *Giust. civ. Mass.* 1993, 186 (s.m.); *Giur. it.* 1993, I, 1, 1666 (s.m.); *Foro it.* 1993, I, 2547 con nota. Cass. 11 maggio 1984, n. 2891 in *Giust. civ. Mass.* 1984, fasc. 5, e in *Arch. civ.* 1985, 1442 con nota.

(4) *Foro it.* 1993, I, 2548.

(5) Cass. 1 febbraio 1993, n. 1212, in *Giur. it.* 1993, I, 1, 1666 (s.m.).

(6) Nota in *Foro it.* 1993, I, 2548. A. di Majo Giaquinto, *Alienazione della cosa acquistata e azione di risoluzione per vizi*, in *Foro pad.*, 1966, I, 757.

(7) Cass. 1 febbraio 1993, n. 1212 in *Giust. civ. Mass.* 1993, 186. - *Foro it.* 1993, I, 2547. - *Giur. it.* 1993, I, 1, 1666. Cass. 11 gennaio 1982, n. 11, in *Giust. civ. Mass.* 1982, fasc. 1. Cass. 17 marzo 1980, n. 1759, in *Giust. civ. Mass.*, 1980, fasc. 3. Cass. 25 settembre 1972,

(segue)

ma Corte ha effettuato giudizialmente una parificazione tra alienazione, trasformazione e uso non essendo stata, questa ultima ipotesi, prevista dal legislatore. La Corte di Cassazione, con la decisione in esame, sembra effettuare una operazione di revisione delle sue precedenti valutazioni con l'intento di rivalutare l'operatività e la valenza dei due più importanti principi sui quali nel corso del tempo si è fondato il giudizio circa la esperibilità dell'azione di risoluzione del contratto.

La volontà di rinuncia all'azione di risoluzione

Un indirizzo del Supremo Collegio (8), considerato il prevalente, ha ravvisato la *ratio* dell'operatività della preclusione dell'*actio redhibitoria* nella volontà soggettiva di rinuncia alla garanzia, indipendentemente dalla possibilità che l'acquirente sia in grado di restituire i beni acquistati. Difatti, questo indirizzo giurisprudenziale puntualizza che l'utilizzazione come la trasformazione, da parte del compratore, della cosa ricevuta nella compravendita, è una dimostrazione del fatto che l'acquirente abbia inteso accettare la *res* nonostante la presenza di vizi in quanto costituisca una non equivoca dimostrazione di un comportamento incompatibile con la volontà di provocare lo scioglimento del vincolo.

Difformemente, la dottrina (9) prevalente non condivide questo indirizzo. E, generalmente, viene affermato che l'uso della cosa non implica una tacita rinuncia all'*actio redhibitoria*. Tale condotta produce invece l'effetto preclusivo all'azione di risoluzione in quanto palesi in maniera inequivocabile un comportamento incompatibile con la volontà di provocare lo scioglimento del vincolo.

Nel caso in specie l'utilizzazione dell'atleta per due stagioni, e la fruizione delle sue prestazioni, acquista rilevanza "in quanto deponga concretamente per una tacita rinuncia del compratore alla garanzia" (10).

Di diverso avviso è altra parte della dottrina (11) che conte-

stando l'impostazione della dottrina prevalente condivide l'obiezione della Suprema Corte (12) secondo cui alla restituzione specifica della cosa, per qualsiasi motivo diventata impossibile, potrebbe sempre sostituirsi la restituzione per equivalente. È da evidenziare che sia la giurisprudenza che la dottrina concordano circa un punto; in questa casistica non vengono ricompresi i casi di *alienazione* attuati al fine di evitare il perimento della merce (13) o con lo scopo di ridurre il pregiudizio del venditore (14). Similmente da questa considerazione viene escluso l'uso che risulta necessario al fine di verificare ed accertare la presenza di eventuali vizi o di diminuire il danno (15).

Impossibilità oggettiva di restituzione

Si rileva che altro orientamento giurisprudenziale (16) della Cor-

Note:

(segue nota 7)

n. 2786, "A norma dell'art. 1492 3 comma, Codice civile, se la cosa venduta è stata alienata o trasformata dal compratore, questi... [non può domandare] la risoluzione del contratto; all'ipotesi dell'alienazione deve equiparare quella della utilizzazione della cosa nella misura in cui se ne possa dedurre che l'acquirente abbia inteso, mediante l'uso, dare il suo benessere alle condizioni della cosa stessa, rinunciando alla maggiore estensione della garanzia." in *Foro it. Rep.* 1972, voce "Vendita", n. 87.

(8) Cass. 8 giugno 1994, n. 5552, in *Giust. civ. Mass.* 1994, fasc. 6. Cass. 1 febbraio 1993, n. 1212 "In tema di vizi della cosa oggetto di compravendita, la regola dettata dal comma 3, ultima ipotesi dell'art. 1492 Codice civile, che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione... deve essere ricondotta... alla volontà dell'acquirente di accettare la cosa nonostante il detto vizio." in *Giust. civ. Mass.* 1993, 186; *Foro it.* 1993, I, 2547; *Giur. it.* 993, I, 1, 1666. Cass. 11 maggio 1984, n. 2891, in *Giust. civ. Mass.* 1984, fasc. 5, *Arch. civ.* 1985, 1442 con nota di M. Bronzini. Cass. 29 luglio 1983, n. 5221, in *Giust. civ. Mass.* 1983, fasc. 8. Cass. 11 gennaio 1982, n. 111 "L'utilizzazione o la trasformazione di essa da parte del compratore precludono l'azione redibitoria, costituendo... la manifestazione dell'intento di accettare la cosa, malgrado i riscontrati vizi." in *Giust. civ. Mass.* 1982, fasc. 1. Cass. 16 ottobre 1979, n. 5407 "La domanda di risoluzione del contratto di compravendita per vizi o mancanza di

qualità non è subordinata alla possibilità che l'acquirente sia in grado di restituire i beni acquistati. Ne consegue che l'alienazione o la trasformazione da parte del compratore della cosa compravenduta preclude l'azione di risoluzione soltanto in quanto costituisca una non equivoca manifestazione della volontà di accettare il bene nonostante la presenza dei vizi." in *Giust. civ. Mass.* 1979, fasc. 10. Cass. 11 aprile 1978, n. 1712, in *Giust. civ. Mass.* 1978, fasc. 1. Cass. 6 giugno 1977, n. 2322, in *Foro it.* 1977, I, 2196, con nota di A. Lener. Cass. 11 gennaio 1974, n. 99, in *Giust. civ. Mass.* 1974, 52. Cass. 10 aprile 1973, n. 1034, in *Giust. civ. Mass.* 1973, 550. Cass. 24 giugno 1968, n. 2130, in *Giust. civ. Mass.* 1968, 1094. Cass. 23 novembre 1966, n. 2793, in *Giust. civ. Mass.* 1966, 1590. Cass. 6 luglio 1966, n. 1780, in *Foro it.* 1966, I, 1507. Cass. 25 maggio 1965, n. 1006, in *Foro it.* 1965, I, 2073.

(9) Greco e Cottino, *Della vendita*, in *Commentario* di Scialoja-Branca, 1981, 283.

(10) Bianca, *La vendita e la permuta*, in *Tratt.* diretto da Vassalli, 1972, 856.

(11) A. di Majo Giaquinto, *Alienazione della cosa acquistata e azione di risoluzione per vizi*, in *Foro pad.*, 1966, I, 757.

(12) Cass. 22 gennaio 1966, n. 68 "La trasformazione o l'alienazione della cosa venduta preclude al compratore l'azione di risoluzione per vizi, non in quanto impedisce di rimettere le parti nella situazione preesistente, ma in quanto riveli un intento incompatibile con la richiesta di scioglimento del vincolo contrattuale", in *Foro pad.*, 1966, I, 757.

(13) Cass. 27 gennaio 1986, n. 539, in *Giur. it.* 1988, I, 1, 1428 con nota di Cubeddu M. G., *Uso della cosa, rinuncia tacita e decadenza dalla garanzia*.

(14) Cass. 2 febbraio 1973 in *Giur. it., Rep.* 1973, voce "Vendita", n. 66. Cass. 17 maggio 1977 in *Giur. it., Rep.* 1978, voce "Vendita", n. 40. Cass. 9 ottobre 1976, in *Giur. it., Rep.* 1976, voce "Vendita", n. 37.

(15) Cass. 29 gennaio 1960, n. 129 "L'uso da parte del compratore della cosa consegnatagli priva delle qualità pattuite non importa la decadenza dalla domanda di risoluzione del contratto se sia stato necessario per accertare la qualità della cosa stessa", in *Foro it.* 1960, I, 992, in senso conforme Cass. 4 luglio 1956, n. 2428, in *Giust. civ.*, 1956, I, 1872.

(16) Cass. 23 gennaio 1988, n. 521, in *Giust. civ. Mass.* 1988, fasc. 1. Cass. 11 gennaio 1982, n. 111, in *Giust. civ. Mass.* 1982, fasc. 1. Cass. 12 maggio 1981, n. 3137, "La disposizione contenuta nell'art. 1492 comma 3 Codice civile, la quale preclude al compratore l'azione di risoluzione del contratto se la cosa affetta da vizi sia stata da lui trasformata, è espressione di un principio generale secondo cui non può consentirsi la risoluzione di un contratto in tutti i casi nei quali la restituzione delle cose sia diventata impossibile." in *Giust. civ. Mass.* 1980, fasc. 5. - *Foro it., Rep.* 1981, voce "Vendita", n. 83.

te Suprema individuava nell'impossibilità oggettiva di restituzione della cosa venduta il fondamento per la preclusione dell'*actio redhibitoria*.

Questo indirizzo è abbracciato dalla dottrina dominante, tant'è che il pensiero tuttora prevalente (17) è che l'esclusione dell'azione redibitoria *ex art. 1492*, terzo comma Codice civile deriva dall'impossibilità di ripristinare la situazione originale. Come regola generale la parte acquirente non può domandare la risoluzione della vendita quando la cosa acquistata sia stata da lui successivamente alienata o trasformata. La disposizione enunciata dal dato normativo stabilisce il principio secondo cui il compratore non può chiedere la risoluzione del contratto quando abbia utilizzato in maniera definitiva la prestazione spettantegli.

Questo indirizzo dottrinale mette in evidenza come lo specifico riferimento alla *definitiva* utilizzazione, alienazione o trasformazione, della cosa escluda la rilevanza del semplice uso purché necessario al fine di rilevare eventuali difetti (18).

Dunque, ogni qualvolta la restituzione della cosa acquistata sia divenuta impossibile, prima di proporre l'azione, all'acquirente sarà preclusa di risoluzione. L'argomento che si adduce (19) a sostegno di questa posizione sta nel fatto che l'effetto risolutivo del rapporto contrattuale ha efficacia *ex tunc*, in modo che le parti si trovino nella stessa condizione in cui si trovavano prima che lo scambio della prestazione avvenisse, per modo che, se il venditore è tenuto a restituire il prezzo ricevuto, il compratore è tenuto a restituire la cosa, eccetto il caso in cui questa non sia nel frattempo perita in conseguenza dei vizi.

In base a tali premesse, se ricostruire la situazione precedente alla conclusione del contratto non potesse essere possibile, per causa proveniente dalla parte che chiede la risoluzione del contratto, l'azione di risoluzione deve ritenersi preclusa, perché non può condurre alla ricostruzione dello *status quo ante*. Si tratta dunque di una ragione meramente obbiettiva che "*trascende la volontà del comprato-*

re e che non deve confondersi con la volontà di rinunciare all'azione" (20).

Conclusioni

L'orientamento attuale, come attesta la decisione (21) in esame, facendo riferimento ad entrambe le teorie, si fonda su considerazioni che fanno scaturire l'esclusione della possibilità di chiedere la risoluzione dalla esistenza di una incompatibilità tra la condotta assunta dall'acquirente e la posteriore richiesta di ricorrere alla tutela redibitoria, temperata dalla presenza di elementi oggettivi che rendano impossibile la rimessa in pristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto.

La decisione *de qua* fa pensare all'intenzione di armonizzare i parametri di valutazione su cui poggiare la preclusione dell'*actio redhibitoria*.

Chi annota la decisione *de qua* perviene a questa conclusione basandosi sulle considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione. I Giudici del Supremo Collegio chiaramente rilevano la presenza di un condotta dalla quale si evince una volontà di rinuncia all'azione di risoluzione; a dimostrazione di ciò la Corte Suprema, riconfermando il giudizio di merito, dichiara che "nella specie la Corte di merito... ha argomentato... dalla ulteriore emergenza processuale consistente nella fruizione delle prestazioni del giocatore anche nel periodo immediatamente successivo all'accertamento dei postumi dell'intervento chirurgico al ginocchio dei quali era portatore per concludere che in tal modo la ricorrente aveva tenuto un comportamento incompatibile con la volontà e la finalità di provocare l'immediato scioglimento del vincolo." Questa considerazione, sulla scorta dell'indirizzo giurisprudenziale (22) consolidato (per cui la domanda di risoluzione non è subordinata alla possibilità che l'acquirente sia in grado di restituire il bene acquistato essendo l'alienazione o la trasformazione, da parte del compratore, preclusiva dell'azione di risoluzione in quanto condotta che costituisca una non equivoca ma-

nifestazione della volontà di accettare il bene nonostante la presenza di vizi) era sufficiente a sostenere la decisione che preclude alla ricorrente, la Beta, l'utilizzo dell'*actio redhibitoria*.

Il riferimento della Suprema Corte, oltre che al criterio soggettivo anche ad "una conclusione, per un verso, ancorata a puntuali elementi oggettivi di riscontro" fa pensare ad una decisione che potrebbe superare la contrapposizione tra i due orientamenti.

Note:

(17) Gorla, *Azione redibitoria*, in *Enc. dir.*, IV, 1959, 880; Romano, *Vendita. Contratto estimatorio*, in *Tratt. diretto da Grosso e Santoro-Passarelli*, Milano, 1960, 267; Luzzato, *La compravendita*, Torino, 1961, 252; Rubino, *La compravendita*, in *Tratt. fondato da Cicu e Messineo*, Milano, 1971, 803 ss.; Greco e Cottino, *Della vendita*, in *Commentario di Scialoja-Branca*, 1981, 271 ss..

(18) Bianca, *La vendita e la permuta*, in *Tratt. diretto da Vassalli*, 1972, 856.

(19) Bianca, *op. loc. cit.*

(20) Rubino, *La compravendita*, in *Trattato Cicu e Messineo*, Milano, 1962, 805.

(21) In maniera chiara ed inequivocabile la Suprema Corte afferma, nella sentenza che si annota, che la decisione alla quale perviene è "una conclusione, per un verso, ancorata a puntuali elementi oggettivi di riscontro, per altro verso, fondata su criteri giuridici corretti atteso che nel quadro dei fattori preclusivi dell'azione di risoluzione dell'azione di cui si discute può farsi rientrare anche il comportamento del compratore il quale, accettando il bene pur nella consapevolezza del vizio, esprime in tal modo la volontà di rinunciare alla maggior tutela derivante dall'esercizio dell'azione di risoluzione."

(22) Cass. 8 giugno 1994, n. 5552, in *Giust. civ. Mass.* 1994, fasc. 6. Cass. 1 febbraio 1993, n. 1212, "La regola dettata dal comma 3, dell'art. 1492 Codice civile, che esclude la possibilità di chiedere la risoluzione nei casi di alienazione e trasformazione della cosa, deve essere ricondotta non alla obiettiva impossibilità di ripristino della situazione nella quale le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto, ma alla volontà dell'acquirente di accettare la *res vendita* nonostante la presenza dei vizi, di tale volontà, infatti, costituisce una non equivoca dimostrazione quello specifico comportamento, che è incompatibile con l'intenzione di provocare lo scioglimento del vincolo... ", in *Giust. civ. Mass.* 1993, 186 (s.m.); *Giur. it.* 1993, I, 1, 1666 (s.m.); *Foro it.* 1993, I, 2547 con nota.